



ACCORDO QUADRO

Tra

L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti",

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti", con sede legale in Conegliano, TV, Via XXVIII Aprile n. 20, C.F e P. IVA 91022540263, rappresentato nella persona della Dirigente Scolastica Mariagrazia MORGAN, nata a, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto,

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, nato a, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti"

(in prosieguo: **ISISS Cerletti**)

- costituito dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura e dall'Istituto Tecnico Agrario,
- promuove, all'interno della propria progettualità didattica la valorizzazione della coltivazione della vite, in primis, poi

- di alberi da frutto e cereali, sperimentando accanto alle tecniche tradizionali anche le nuove pratiche di coltivazione, preservazione e tutela della vite;

B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

(in prosieguo: **CREA**)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- intendono avviare un progetto di collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni in campo agroalimentare, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare gli obiettivi comuni in campo agroalimentare.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, **II CREA e l'ISISS Cerletti** si impegnano vicendevolmente a:

- Istituire e progettare percorsi di Alta Formazione con la partecipazione di docenti dell'ISISS Cerletti e di ricercatori del CREA;
- Collaborare alla realizzazione del percorso formativo delle classi seste, integrando interventi dei ricercatori del CREA nella didattica curricolare;
- Programmare interventi formativi per le classi terminali dell'ISISS Cerletti;
- Istituire e progettare percorsi e interventi formativi tenuti dai ricercatori del CREA per il personale docente dell'ISISS Cerletti;
- Il CREA si impegna inoltre a supportare didatticamente l'ISISS Cerletti per tutte le attività di PCTO e formazione, anche del personale docente.

Tutte le attività si intendono senza oneri per l'Istituto Cerletti.

ISISS Cerletti e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, **ISISS Cerletti e CREA** potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i

servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale degli studenti,

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo Quadro, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per **ISISS Cerletti** e 2 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne **ISISS Cerletti**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art.5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi presunti di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art.6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 7

(Tirocini sperimentali)

Gli studenti dell'**ISISS Cerletti** iscritti ai relativi corsi formativi potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, ai fini del loro percorso didattico e formativo.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 10

(Norme per il personale)

Per il personale dell'**ISISS Cerletti** e del **CREA** impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Art. 12

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata tra l'ISISS "Cerletti" e il CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 13

(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente Accordo Quadro non comporta per il **CREA** e per la **ISISS Cerletti** alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante specifiche Convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 14

(Controversie)

ISISS Cerletti e CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 15

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 16

(IVA)

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 punto 20.

Art. 17

(Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.

Nell’eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un’ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione dell’Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 18

(Responsabilità amministrative)

L' **ISS Cerletti** dichiara di attenersi alle disposizioni in materia di Privacy.

A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione adottato dall' **ISS Cerletti** in conformità alla normativa vigente (consultabile sul sito internet: www.cerletti.edu.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti.

A tale fine, **ISS Cerletti** dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 19

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 12, 13, 15, 17,18.

Letto e sottoscritto in addì

*Consiglio per la Ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'Economia Agraria*

*Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore "G.B. Cerletti*

IL PRESIDENTE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof. Carlo Gaudio

Dott.ssa Mariagrazia Morgan